

## **TI\_GERICHTE 32.2000.110 vom 4. Oktober 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-10-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2000.110](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2000.110)

FR: TI\_GERICHTE 32.2000.110 du 4 octobre 2000

IT: TI\_GERICHTE 32.2000.110 del 4 ottobre 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 8**

ZGB zulasten des Versicherten gehen. Bei der individuellen und ganzheitlichen Analyse des Falles kommt es nicht darauf an, wie und wie lange eine Mehrzahl von Patienten auf bestimmte Störungen reagieren, sondern allein darauf, wie dies der Explorand tut und ob er gesundheitlich oder persönlich willens und fähig ist, sich leidensmindernd einzusetzen. Nach obigen Ausführungen muss davon ausgegangen werden, dass es dem Versicherten einzig am erforderlichen Willen mangelt, was sich aber nicht durch eine psychische Erkrankung begründen lässt. (...) (Doc. \_) concludendo che: " (...) Zusammenfassend sei festgehalten, dass sich der Gesundheitszustand des Versicherten seit der letzten Untersuchung im Jahre 1996 aus psychiatrischer Sicht nicht verändert, ganz sicher aber nicht verschlechtert hat. (...) " (Doc. \_) 2.5. E' anzitutto da ricordare che a proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili ((DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95). Il TFA ha inoltre precisato che, nell'ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). In un'altra recente sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C). Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230). 2.6. Per quanto riguarda l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (cfr. DTF 102 V 165; ZAK 1984 pag. 607). A tale riguardo l'Alta Corte ha avuto modo di precisare che " (...) Zu den geistigen Gesundheitsschäden, welche in gleicher Weise wie die körperlichen eine Invalidität im Sinne von Art. 4 Abs. 1 IVG zu bewirken vermögen, gehören neben den eigentlichen Geisteskrankheiten auch seelische Abwegigkeiten mit Krankheitswert. Nicht als Auswirkungen einer krankhaften seelischen Verfassung und damit als IV-rechtlich nicht als relevant gelten Beeinträchtigungen der Erwerbsfähigkeit, welche der Versicherte bei Aufbietung allen guten Willens, Arbeit in ausreichendem Mass zu verrichten, zu vermeiden vermöchte, wobei namentlich bei Psychopathien das Mass des Erforderlichen weitgehend objektiv bestimmt werden muss. Er ist somit festzustellen, ob und in welchem Masse ein Versicherter infolge seines geistigen Gesundheitsschadens auf dem ihm nach seinen Fähigkeit offenstehenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt erwerbstätig sein kann. Dabei kommt es darauf an, welche Tätigkeit zugemutet werden darf. Zur Annahme einer durch einen geistigen Gesundheitsschaden verursachten Erwerbsunfähigkeit genügt es also nicht, dass der Versicherte nicht hinreichend erwerbstätig ist; entscheidend ist vielmehr, ob anzunehmen ist, die Verwertung der Arbeitsfähigkeit sei ihm sozialpraktisch nicht mehr zumutbar oder - als alternative Voraussetzung - sogar für die Gesellschaft untragbar. (ZAK - 1984, 342)." In un'altra sentenza il TFA ha inoltre affermato che " (...) Folglich bedeutet eine fachärztlich festgestellte psychische Krankheit nicht ohne weiteres auch das Vorliegen einer Invalidität. Unabhängig von der Diagnose muss eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit ausgewiesen sein und in ihrem Ausmass bestimmt sein. ... Aufgrund dieser ärztlichen Feststellungen ergibt sich indessen höchstens, dass die Beschwerdeführerin behandlungsbedürftig ist. Daraus kann aber nicht auf einen seelischen Gesundheitsschaden geschlossen werden, der eine IV-rechtliche relevante Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit in ihrem Aufgabenbereich als Hausfrau zur Folge hätte. (U EVG vom 28.8.1981 I.S. I. E. 2b)" 2.7. In casu, dalla perizia dell'\_\_\_\_\_ risulta che gli specialisti hanno compiutamente valutato il danno alla salute psichica lamentato dall'assicurato sulla base di accertamenti approfonditi e completi, sono giunti a conclusioni logiche e motivate, dal profilo psichiatrico e psicosomatico, quo alla capacità di lavoro dell'assicurato. Infatti, in esito alle loro approfondite e dettagliate esplorazioni i periti hanno in particolare evidenziato l'assenza di una malattia psichica in senso stretto, l'assenza di disturbi depressivi e di sintomi di natura psicopatologica. Essi hanno parimenti escluso la presenza di un disturbo della personalità e parimenti evidenziato l'assenza di dolori e disturbi somatoformi suscettibili di compromettere la capacità lavorativa dell'assicurato. I periti hanno quindi concluso rilevando come rispetto al 1996 non vi è stato alcun peggioramento dello stato di salute dal profilo psichiatrico. Agli atti figurano alcune certificazioni della dr.ssa \_\_\_\_\_, medico curante, le quali fanno stato di un peggioramento, a far tempo dal 1999, dello stato psichico dovuto all'aumento di crisi di panico, dell'apatia, dell'umore di base depresso, dell'insonnia, all'acutizzarsi di diverse fobie nonché all'aumento dei dolori alla schiena e dei disturbi cervicali (cfr. doc. AI \_). A mente della dr.ssa \_\_\_\_\_ l'assicurato è da ritenere incapace al lavoro in misura completa. A mente dello scrivente Tribunale, la generica valutazione espressa dalla dr. essa \_\_\_\_\_ non dimostra in modo convincente l'esistenza di un'incapacità lavorativa per motivi psichici

e non può essere ritenuta sufficiente per negare forza probatoria piena alla motivata, approfondita e concludente valutazione dei periti dell'\_\_\_\_\_. Pertanto, potendo già decidere sulla base degli atti contenuti nell'incarto, il TCA respinge la richiesta relativa all'allestimento del nuovo referto peritale. A proposito va infatti ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA del 3 dicembre 1993 in re M.T., sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter, "Il diritto alla prova in Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1991, pag. 1292). Alla luce della refertazione medica agli atti, richiamata la succitata giurisprudenza federale in materia d'invalidità per motivi psichici, ritenuta altresì l'assenza di elementi che consentano di ipotizzare una diminuzione, per motivi fisici, della capacità lavorativa (accertata in occasione della precedente procedura amministrativa, cfr. doc. AI \_) in attività leggere, e considerato, inoltre, come non vi sia stata una rilevante modifica delle condizioni economiche dell'assicurato (cfr. doc. \_), a giudizio di questa Corte le premesse per una revisione della rendita non appaiono adempiute. La decisione con cui l'UAI ha confermato il diritto ad una mezza rendita merita pertanto di essere tutelata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.